

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



PROGRAMMA MOTO PROTECT CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

(in applicazione alla polizza collettiva n. 7 149 812)

SET INFORMATIVO

Edizione Mod AGOS CVT MOTO ed. 02/2026

Ultimo aggiornamento 10/02/2026

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Il presente Set Informativo, contenente Dip, Dip Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al potenziale assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Assicurazione Danni Moto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA

MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: MOTO PROTECT (Polizza Collettiva n. 7 149°812)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro motociclo acquistato con finanziamento AGOS.



Che cosa è assicurato?

Motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato di marca Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini.

Garanzie di base:

- ✓ **Furto** (totale e parziale): Copre la perdita totale o parziale (compresa la targa) del motoveicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al motoveicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del motoveicolo stesso.
- ✓ **Incendio** (totale e parziale): Copre i danni subiti dal motoveicolo assicurato, compresi gli accessori, a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione - e/o di azione del fulmine.
- ✓ **Valore a nuovo 24 mesi:** In caso di perdita totale ai fini del calcolo dell'indennizzo liquidabile non si terrà conto della diminuzione di valore (valore indicato nel modulo di adesione) dovuta all'uso o al trascorrere del tempo a condizione che il Motoveicolo assicurato sia rimpiazzato mediante riacquisto (entro 3 mesi dall'evento che ha causato la perdita) presso la Rete del Motoveicolo oggetto di perdita totale, di valore non inferiore rispetto a quello perduto o distrutto.
- ✓ **Risorso terzi da incendio:** Copre i Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato non coperti da RC obbligatoria.
- ✓ **Eventi naturali:** Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta grandine.
- ✓ **Eventi sociopolitici e atti vandalici:** Copre i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Garanzie opzionali:

- ✓ **Bonus Fedeltà:** importo pari a 500,00 € in caso di danno totale del motoveicolo, se l'Assicurato riacquista presso lo stesso dealer dove è stato acquistato il motoveicolo oggetto di furto e con nuovo finanziamento con Agos entro un massimo di 3 mesi dall'evento.
- ✓ **Contenuto Top Case:** fino a 500,00 €
- ✓ **Kasko abbigliamento:** L'assicurazione copre l'abbigliamento e/o il casco danneggiato o perduto in caso di danno totale del motoveicolo.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Motoveicoli a noleggio
- ✗ Motoveicoli ad uso pubblico
- ✗ Motoveicoli di marca diversa da Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini
- ✗ Motoveicoli con valore superiore a € 30.000,00 iva inclusa
- ✗ Motoveicoli con targa estera
- ✗ Motoveicoli usati di età superiore a 5 anni alla data della sottoscrizione



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- ! atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; appropriazione indebita;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! terremoti;
- ! danneggiamento volontario;
- ! guida senza regolare patente;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui esso debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Motoveicolo assicurato);
- ! causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio
- ! atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- ! esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! danni causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto
- ! Garanzia Valore a nuovo: operante solo in caso di perdita totale e per motoveicoli immatricolati da meno di 24 mesi e in caso di riacquisto presso la Rete dei Marchi ammessi, di un altro motoveicolo della stessa marca di quello perduto o distrutto e di valore non inferiore.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare il premio.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **Alla sottoscrizione e ad ogni rinnovo:** Pagare il premio richiesto alle date indicate.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni ad Acrisure Services S.r.l. all'indirizzo mail sinistriagos@doubleservices.com. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale.
La modalità di pagamento prevista è mediante contratto di Finanziamento del Motoveicolo. Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del contratto di Finanziamento o del giorno di decorrenza della polizza e cessa definitivamente al termine della durata indicata nel Modulo di adesione. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza. Nel corso di validità le coperture non possono essere trasferite su altro veicolo o su altro proprietario. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

L'Aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza, avvenuta con la liquidazione della pratica di finanziamento. La Compagnia, per il tramite del contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta.

Inoltre in caso di:

- cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta.
- estinzione anticipata del contratto di Finanziamento del motoveicolo a seguito di danno totale, la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità assicurativa successiva alla data dell'evento che ha causato il danno totale
- estinzione anticipata volontaria del contratto di Finanziamento (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell'Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata. La Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data dell'estinzione anticipata del contratto

In tutti i casi sopra indicati, in presenza di contratto di Finanziamento attivo, il rimborso avverrà per il tramite del Contraente.

MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans n°775 652 126

MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans n°440 048 882

Sedi legali: 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9

Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.

Assicurazione Danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



AFFINITY

MOTO PROTECT (Polizza Collettiva n. 7 149 812)

Edizione 02.2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

Data di realizzazione : 10/02/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato dalla Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.237.474.310,76 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.663 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.190 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 436% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 175%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.571.066.653,65 euro di cui per riserve 981.439.066,83 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.165 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 291 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato ?

Motoveicoli ad uso privato, nuovi o usati di marca Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini. acquistati con un finanziamento sottoscritto presso AGOS.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente:

FURTO E INCENDIO con danno totale:

- In caso di riacquisto presso la Rete Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini:
 - Scoperto 0% - Minimo 0,00 € per zona 1 e 2
 - Scoperto 10% - Minimo 250 € per zona 3.
- In caso di mancato riacquisto presso la Rete Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini:
 - Scoperto 25% - Minimo 400,00 € per tutte le zone

In caso di danno parziale e riparazione presso la Rete convenzionata Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini o presso la Rete Acrisure verranno applicati i medesimi scoperti e minimi previsti per il riacquisto presso la rete Piaggio in base alla zona territoriale.

In caso di danno parziale e mancata riparazione o riparazione fuori dalla Rete convenzionata Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini o presso la Rete Acrisure verranno applicati i medesimi scoperti e minimi previsti per il mancato riacquisto presso la rete Piaggio in base alla zona territoriale.

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del motoveicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI con danno totale e parziale:

- **In caso di riparazione presso la Rete** Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini o presso la Rete Acrisure:
 - Scoperto 0% - Minimo 0,00 € per zona 1 e 2
 - Scoperto 10% - Minimo 250 € per zona 3.
- **In caso di mancata riparazione o riparazione fuori dalla Rete** Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini o presso la Rete Acrisure:
 - Scoperto 10% - Minimo 250,00 € per tutte le zone

La Garanzia RICORSO TERZI DA INCENDIO viene prestata con i massimali sottoindicati:

- Massimo 50.000,00 € per sinistro, purchè sia attiva sul veicolo anche l'assicurazione per la Responsabilità Civile auto
- Contenuto Top Case:
- Massimo € 500,00 in caso di perdita totale (massimo 1 evento per anno assicurativo)
- Kasko abbigliamento:
- Massimo € 500,00 in caso di perdita totale (massimo 1 evento per anno assicurativo)

Per la **GARANZIA BONUS FEDELTA'** è previsto un indennizzo pari a € 500,00 in caso di riacquisto presso lo stesso dealer dove è stato acquistato il motoveicolo oggetto di furto e con nuovo finanziamento con Agos entro un massimo di 3 mesi dall'evento (massimo 1 evento per anno assicurativo).

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del motoveicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

• **PERDITA TOTALE DEL MOTOVEICOLO**

In caso di sinistro che causi la perdita totale del motoveicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX ed. Due Ruote-minicar" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi l'80% del valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

• **DANNI PARZIALI**

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di motoveicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo.

Qualora il motoveicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Agos un contratto di Finanziamento per l'acquisto di un motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato.
Il valore assicurato è quello riportato nel Modulo di adesione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione : L'importo corrisposto include le commissioni percepite dal contraente pari al 40% del premio imponibile e le spese di gestione pari al 3% del premio imponibile, che rimangono a carico dell'assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante la gestione dei sinistri, deve fare riferimento ai seguenti recapiti: - Telefono : 079.274.332 - Posta elettronica: sinistriagos@doubleservices.com La Società risponderà entro quaranta cinque (45) giorni dal ricevimento del reclamo. Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale deve fare riferimento ai seguenti recapiti: - Posta elettronica: info.automotive@aon.com
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi: - all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it. - all'ACPR (<i>Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution</i>) – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 (Francia), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società dovrà essere allegato alla richiesta.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È la facoltà dell'Assicurato a ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie allo scopo di determinare l'ammontare del danno. Risoluzioni delle liti transfrontalieri L'Assicurato può: - presentare reclamo all'Ivass direttamente; presentare ricorso al sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui l'assicuratore è affiliato (per un assicuratore francese, "La médiation de l'assurance", accedendo al sito internet (www.mediation-assurance.org); l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org). Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-finnet/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposto applicabile alla Polizza: 13,5 %
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

Abbigliamento: vestiario indossato dal Conducente durante la guida del Motociclo al momento del sinistro compreso le relative protezioni quali ad es., a scopo indicativo e non limitativo, casco e guanti.

Accessorio: installazione stabilmente fissata al Motoveicolo, così classificata:

1) Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del Motoveicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.

2) Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.

3) Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Acrisure Services S.r.l.: Società a cui la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri.

Aderente: soggetto che aderisce all'Assicurazione.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o re-cedere dal contratto.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Conducente: la persona fisica che è alla guida del Motoveicolo assicurato con il consenso del proprietario.

Contraente: Agos S.p.A. che stipula la polizza collettiva in qualità di Contraente e la offre ai propri Clienti sottoscrittori di un Finanziamento per l'acquisto di un motoveicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Danno Totale: Il Motoveicolo bruciato o danneggiato (in caso di incidente con un terzo identificato) e giudicato economicamente irreparabile da un esperto (danno >80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro)

Il Motoveicolo rubato e non recuperato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia,

Il Motoveicolo rubato viene ritrovato ma giudicato economicamente irreparabile da un esperto.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del Motoveicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del Motoveicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al Motoveicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Franchigia: Cifra fissa espressa in Euro, che rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno.

Garanzie opzionali: Bonus Fedeltà, Contenuto Top Case, Kasko abbigliamento. Garanzie opzionali in aggiunta al pacchetto base CVT. Non possono essere acquistate separatamente. Non possono essere acquistate senza il pacchetto base CVT.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente: qualsiasi evento accidentale in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al motoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di sinistro.

Massimale: somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Motoveicolo: veicolo a motore (nuovo e usato fino a 5 anni) a due o tre ruote e i quadricicli Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Gilera, Derbi, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini acquistato con finanziamento Agos, nelle concessionarie della Rete delle marche sopra indicate. Sono inclusi i motoveicoli elettrici.

È definito Usato se alla data di effetto dell'assicurazione risulta immatricolato da oltre 12 mesi.

Modulo di adesione: il documento che riporta:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del Motoveicolo;
- la data di immatricolazione del Motoveicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.

Polizza: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del Motoveicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 80% del valore del Motoveicolo stesso al momento del sinistro.

Rete: Rete ufficiale delle marche Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Gilera, Derbi, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini, cioè le Concessionarie e i Service Partner dei marchi indicati.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Valore a nuovo: garanzia in base alla quale, se operante, in caso di perdita totale del Motoveicolo, l'indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul valore indicata nel modulo di adesione.

Valore Assicurato: in caso di veicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo veicolo. In caso di veicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula dell'Assicurazione.

Valore commerciale/Valore di mercato: il valore del Motoveicolo desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" ed. Due Ruote-Minicar, di colore giallo, Sanguinetti Editore, vedi art. 8 B) delle "Norme generali".

Sommar

NORME GENERALI	5
Art. 1 - Convenzione AGOS DUCATO	5
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture	5
Art. 3 - Pagamento del premio	5
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio	5
Art. 5 - Recesso dal contratto	5
Art. 6 – Firma digitale	6
Art. 7 - Denuncia del sinistro	6
Art. 8 - Liquidazione del danno.....	6
Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni	9
Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 11 - Estensione Territoriale	9
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio.....	9
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge	9
Art. 14 - Oneri fiscali	9
Art. 15 - Clausola di delega.....	9
Art. 16 - Protezione dei dati personali.....	10
Art. 17 – Reclami	12
Art. 18 - Esclusioni	14
GARANZIE PRINCIPALI	15
GARANZIE INCENDIO E FURTO	15
Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione	15
Art. 20 - Scoperti e minimi a carico dell'Assicurato in caso di furto	15
Art. 21 : Zone territoriali:.....	16
Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo	16
GARANZIA VALORE A NUOVO	17
Art. 23 - Oggetto dell'assicurazione	17
GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI	17
Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione	17
RICORSO TERZI DA INCENDIO:.....	17
Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione	17
GARANZIE OPZIONALI.....	17
BONUS FEDELTA':	18

Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione	18
CONTENUTO TOP CASE:	18
Art. 27 - Oggetto dell'assicurazione	18
KASKO ABBIGLIAMENTO:	18
Art. 28 - Oggetto dell'assicurazione	18

NORME GENERALI

Art. 1 - Convenzione AGOS DUCATO

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite AGOS DUCATO un Contratto di Finanziamento per l'acquisto di un Motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato e che intendono aderire alla polizza collettiva a contraenza Agos.

Riguarda solo Motoveicoli della marca Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Gilera, Derbi, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini acquistati con finanziamento Agos presso le concessionarie della rete dei Marchi sopra indicati. **Per i motoveicoli usati la sottoscrizione è possibile solo fino a 5 anni di età al momento della stessa.**

Sono esclusi dalla copertura i motoveicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: motoveicoli a noleggio, motoveicoli ad uso pubblico) e di marchi differenti da quelli precedentemente indicati.

Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del contratto di Finanziamento o del giorno di decorrenza della polizza e cessa definitivamente al termine della durata indicata nel Modulo di adesione. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza. Nel corso di validità le coperture non possono essere trasferite su altro veicolo o su altro proprietario. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

La durata massima non può superare i 5 anni.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio deve essere versato in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da AGOS DUCATO.

Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo, pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all'importo complessivo.

Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio

L'Aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza, avvenuta con la liquidazione della pratica di finanziamento. La Compagnia, per il tramite del contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta.

Inoltre in caso di:

- cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta.
- estinzione anticipata del contratto di Finanziamento del motoveicolo a seguito di danno totale, la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità assicurativa successiva alla data dell'evento che ha causato il danno totale
- estinzione anticipata volontaria del contratto di Finanziamento (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell'Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata. La Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data dell'estinzione anticipata del contratto

In tutti i casi sopra indicati, in presenza di contratto di Finanziamento attivo, il rimborso avverrà per il tramite del Contraente.

Art. 5 - Recesso dal contratto

Qualora l'assicurazione abbia durata pluriennale, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua.

L'Aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza, avvenuta con la liquidazione della pratica di finanziamento. La Compagnia, per il tramite del contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della richiesta sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.

Art. 6 – Firma digitale

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

Art. 7 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve denunciare il fatto alla Società Acrisure entro 3 giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero 079.274.332 o inviando una mail all'indirizzo sinistriagos@doubleservices.com

La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato.

Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno da incendio o furto, sia totale che parziale, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana.

Art. 8 - Liquidazione del danno

A) Modalità di liquidazione del sinistro

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Per la corresponsione dell'indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.

- In caso di FURTO TOTALE:
 - o Copia della denuncia alle Autorità
 - o TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
 - o Originale della carta di circolazione, se disponibile
 - o Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione
 - o Originale del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso"
 - o Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA
 - o Copia della fattura di acquisto del Motoveicolo

- Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento
- ➔ **In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.**
- In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto
 - Copia della fattura di acquisto del Motoveicolo
 - Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione
 - Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento (documento fornito da parte di AGOS DUCATO)
 - Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA
- In caso di DANNO PARZIALE:
 - Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A)
 - Copia della fattura di acquisto del Motoveicolo, ove richiesta
 - Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
 - Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale)
 - Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA

Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del Motoveicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del Motoveicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

Per l'applicazione delle Garanzie Opzionali, esse sono operanti solo in caso di danno totale, quindi devono essere trasmessi i documenti sopra elencati, ai quali si deve aggiungere:

Per il BONUS FEDELTA':

- Prova di un nuovo finanziamento per l'acquisto di un nuovo motoveicolo di una marca tra Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini, entro 3 mesi dalla data del sinistro

Per il CONTENUTO TOP CASE:

- Prova fotografica, se il danno lo permette, del deterioramento dei beni
- Fattura d'acquisto iniziale per l'articolo danneggiato o in perdita totale
- Copia della perizia, così come le foto dell'articolo, se applicabile
- Se del caso, copia della denuncia alle Autorità con una menzione dei beni da rimborsare

Per il KASKO ABBIGLIAMENTO:

- Prova fotografica, se il danno lo permette, del deterioramento dei beni
- Fattura d'acquisto iniziale per l'articolo danneggiato o in perdita totale
- Copia della perizia, così come le foto dell'articolo, se applicabile
- Se del caso, copia della denuncia alle Autorità con una menzione dei beni da rimborsare

B) Determinazione dell'ammontare del danno

B1) Perdita totale del Motoveicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del Motoveicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX ed. Due Ruote-minicar" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Motoveicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi l'80% del valore commerciale del Motoveicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

Per il Valore a nuovo, fare riferimento al successivo art. 23.

B2) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di Motoveicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:

- sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- due anni per tutte le altre parti.

Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Motoveicolo.

Qualora il Motoveicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

- Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del Motoveicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

- IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

- Ripristino del Motoveicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Motoveicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può: far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;

sostituire il Motoveicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

L'Assicurato, inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

- Ritrovamento del Motoveicolo

In caso di ritrovamento del Motoveicolo o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 079.274.332 del Centro Assistenza Clienti o all'indirizzo mail sinistriagos@doubleservices.com.

Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al precedente capoverso B);
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del Motoveicolo restituendo l'indennizzo alla Società al netto dell'indennizzo determinato per i danni parziali subiti.

Termini per la liquidazione

In caso di Danno Totale o Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto B1) o B2) tramite bonifico bancario.

[Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni](#)

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

[Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione](#)

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

[Art. 11 - Estensione Territoriale](#)

Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.

[Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio](#)

Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

[Art. 13 - Rinvio alle norme di legge](#)

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

[Art. 14 - Oneri fiscali](#)

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. L'aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

[Art. 15 - Clausola di delega](#)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles.

MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. Quest'ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.: 99,9%

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 C.C., sono solidalmente responsabili.

Art. 16 - Protezione dei dati personali

- **A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?**

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.

- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo protectiondesdonnees@groupe-mma.fr

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

Art. 17 – Reclami

- Reclamo

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante la gestione dei sinistri, deve fare riferimento ai seguenti recapiti:

- Telefono : 079.274.332
- Posta elettronica: sinistriagos@doubleservices.com

La Società risponderà entro quaranta cinque (45) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale deve fare riferimento ai seguenti recapiti:

- Posta elettronica: info.automotive@aon.com

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;

- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
- Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o dall'Intermediario.

- Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione civile

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Procedura FIN-NET per Risoluzioni delle liti transfrontalieri.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, l'Assicurato può:

- presentare reclamo all'Ivass direttamente come indicato sopra;
- presentare ricorso al sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui l'assicuratore è affiliato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 6 novembre, 2024, n. 215) "La médiation de l'assurance" (di seguito "Istituto" accedendo al sito internet <https://www.mediation-assurance.org/> l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org). Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: <https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-disp>

L'assicurato è tenuto a manifestare la propria insoddisfazione alla Compagnia e/o all'Intermediario ai recapiti sopra indicati. Successivamente dovrà compilare il questionario predisposto sul sito dell'Istituto al fine di verificare l'ammissibilità della controversia. Qualora risultino soddisfatte le condizioni per la trasmissione dell'istanza all'Istituto la richiesta potrà essere inoltrata tramite il sito internet dell'Istituto o mediante invio postale. La richiesta dovrà comprendere:

- una relazione riepilogativa della controversia, contenente i dati di contatto del reclamante, l'indicazione della natura della controversia, il nominativo dell'impresa di assicurazione, la tipologia di contratto coinvolto e le richieste del reclamante;
- la posizione formalmente assunta dall'impresa di assicurazione e/o dall'intermediario;
- la copia dei contratti e documentazione rilevante ai fini dell'istruttoria.

Il procedimento si conclude con una proposta di risoluzione della questione. In caso di disaccordo, l'Assicurato potrà adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 18 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- terremoti;
- danneggiamento volontario;
- guida senza regolare patente;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui esso debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Motoveicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.
- Risultante da un furto commesso da o con la complicità dell'assicurato, o da uno dei suoi dipendenti durante il suo servizio
- Se, al momento dell'incidente, il conducente del veicolo assicurato non può dimostrare di avere l'età richiesta o di essere in possesso di una patente di guida valida richiesta dal regolamento per la guida di questo veicolo
- Il conducente del veicolo stava guidando sotto l'influenza di alcol e/o droghe

Anche escluso:

- Motoveicoli a noleggio,
- Motoveicoli ad uso pubblico,
- Motoveicoli di marca diversa da Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini
- Motoveicoli con valore superiore a € 30.000,00 iva inclusa,
- Motoveicoli con targa estera,
- Motoveicoli usati di età superiore a 5 anni alla data della sottoscrizione

GARANZIE PRINCIPALI

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione

1) Beni assicurati

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- Motoveicolo;
- Parti di ricambio;
- Accessori di serie;
- Accessori e optional stabilmente fissati.

2) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto, anche se solo tentato, del Motoveicolo o di sue parti, compresa la targa;
- rapina del Motoveicolo, anche se soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al Motoveicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del Motoveicolo stesso.

Art. 20 - Scoperti e minimi a carico dell'Assicurato in caso di furto

In caso di Furto la Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sottoindicata, in relazione alla provincia di residenza dell'Assicurato, al programma sottoscritto e alla scelta di rimpiazzo del Motoveicolo perduto mediante riacquisto.

Furto e Incendio con danno totale:

- **In caso di riacquisto presso la Rete Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini:**
 - Scoperto 0% - Minimo 0,00 € per zona 1 e 2
 - Scoperto 10% - Minimo 250 € per zona 3.
- **In caso di mancato riacquisto presso la Rete Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini:**
 - Scoperto 25% - Minimo 400,00 € per tutte le zone

In caso di danno parziale e riparazione presso la Rete convenzionata Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini o presso la Rete Acrisure verranno applicati i medesimi scoperti e minimi previsti per il riacquisto presso la rete Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini in base alla zona territoriale.

In caso di danno parziale e mancata riparazione o riparazione fuori dalla Rete convenzionata Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini o fuori dalla Rete Acrisure verranno applicati i medesimi scoperti e minimi previsti per il mancato riacquisto presso la rete dei Marchi indicati in base alla zona territoriale.

Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici ed Eventi Naturali con danno totale e parziale:

- In caso di riparazione presso la Rete Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini o presso la Rete Acrisure:
 - Scoperto 0% - Minimo 0,00 € per zona 1 e 2
 - Scoperto 10% - Minimo 250 € per zona 3.
- In caso di mancata riparazione o riparazione fuori dalla Rete Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini o fuori dalla Rete Acrisure:
 - Scoperto 10% - Minimo 250,00 € per tutte le zone

Le seguenti garanzie vengono prestate con i massimali sottoindicati:

Ricorso terzi da Incendio:

- Massimo 50.000,00 € per sinistro, purchè sia attiva sul veicolo anche l'assicurazione per la Responsabilità Civile auto

Bonus Fedeltà:

- Massimo € 500,00 in caso di riacquisto con finanziamento Agos (massimo 1 evento per anno assicurativo)

Contenuto Top Case:

- Massimo € 500,00 in caso di perdita totale (massimo 1 evento per anno assicurativo)

Kasko abbigliamento:

- Massimo € 500,00 in caso di perdita totale (massimo 1 evento per anno assicurativo)

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Art. 21 : Zone territoriali:

La zona territoriale fa riferimento alla residenza o alla sede legale dell'Aderente

ZONA 1 - Province	Aosta, Asti, Alessandria, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Fermo, Ferrara, Forlì - Cesena, Gorizia, Imperia, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Monza e Brianza, Novara, Oristano, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Savona, Siena, Sud Sardegna, Teramo, Trento, Udine, Varese, Verbania Cusio Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza.
ZONA 2 - Province	Agrigento, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Barletta - Andria - Trani, Benevento, Bologna, Cagliari, Campobasso, Chieti, Cuneo, Enna, Firenze, Genova, Grosseto, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Nuoro, Padova, Pesaro Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Sondrio, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Venezia, Viterbo.
ZONA 3 - Province	Bari, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Latina, Lecce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Vibo Valentia.

Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di Furto senza ritrovamento del Motoveicolo, la Società paga l'indennizzo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 9 A) delle Norme generali. Negli altri

casi previsti dall'art. 9 suddetto la Società si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

GARANZIA VALORE A NUOVO

Art. 23 - Oggetto dell'assicurazione

In caso di perdita totale ai fini del calcolo dell'indennizzo liquidabile non si terrà conto della diminuzione di valore (valore indicato nel modulo di adesione) dovuta all'uso o al trascorrere del tempo a condizione che il Motoveicolo assicurato sia rimpiazzato mediante riacquisto (entro 3 mesi dall'evento che ha causato la perdita) presso la Rete del Motoveicolo oggetto di perdita totale (Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini), di valore non inferiore rispetto a quello perduto o distrutto. La garanzia è applicabile a motoveicoli immatricolati da meno di 24 mesi e ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione.

La Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo dietro presentazione della "proposta di acquisto" sottoscritta.

GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta grandine con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

RICORSO TERZI DA INCENDIO:

Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si impegna ad indennizzare i Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato non coperti da RC obbligatoria.

Qualunque sia l'importo del Danno, l'Indennizzo non potrà superare il limite di € 50.000 e non potrà mai essere superiore al Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro ad eccezione delle casistiche per cui viene applicato il Valore a nuovo (v. art. 23).

GARANZIE OPZIONALI

Le garanzie di seguito elencate sono valide esclusivamente se selezionate dal Cliente, richiamate nel modulo di adesione in aggiunta alle Garanzie Principali, e se è stato pagato il relativo Premio aggiuntivo.

BONUS FEDELTA':

Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si impegna a versare all'Assicurato **un importo pari a 500,00 €** in caso di danno totale del motoveicolo, se l'Assicurato riacquista presso lo stesso dealer dove è stato acquistato il motoveicolo oggetto di furto e con nuovo finanziamento con Agos entro un massimo di 3 mesi dall'evento.

Verrà indennizzato massimo 1 evento all'anno.

CONTENUTO TOP CASE:

Art. 27 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre il contenuto del top case in caso di danno totale del motoveicolo.

La copertura prevede un massimale pari a 500,00 €.

Verrà indennizzato massimo 1 evento all'anno.

KASKO ABBIGLIAMENTO:

Art. 28 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre l'abbigliamento/casco danneggiato o perduto in caso di danno totale del motoveicolo.

Esempi di abbigliamento: Giubbotto moto, Casco moto, Guanti, Stivali

La copertura prevede un massimale pari a 500,00 €.

Verrà indennizzato massimo 1 evento all'anno.